

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE.

Libro I - Dei reati in generale Titolo II - Delle pene

Art. 37 Pene accessorie temporanee: durata

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria [c.p. [79](#), [139](#), [140](#)].